Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 56 del 10/8/2015

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio art.194 lett.a)"sentenze esecutive" del D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in favore della Ditta Sig.ra Falzone Rosa, giusta sentenza del Giudice di Pace n° 22/2014 e atto di precetto n. 7339 del 09/06/2015.

L'anno duemilaquindici, addì dieci del mese di agosto , con inizio della seduta alle ore 18,07 nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in seduta ordinaria.

Risultano presenti/assenti, all'avvio della trattazione del punto in oggetto,i Sigg.:

1	Galluzzo Angelo	A	2	Volpe Gioacchino	P
3	Morreale Francesco Maria	P	4	Castellana Salvatore	P
5	Attardo Giuseppe	P	6	Galluzzo Giovanni	P
7	Bellanca Biagio	P	8	Salamone Rosario	A
9	Caci Antonino	P	10	Baio Vincenzo	A
11	Moncada Gaspare	P	12	Cipolla Raimondo	A
13	Pendolino Francesco	P	14	Tararà Salvatore Calogero	P
15	Chiarelli Francesco M.	P	16	Graceffa Carmelo	A
17	Falzone Antonino	A	18	Moncada Giacomo	P
19	Galluzzo Alfonso	P	20	Papia Alfonso	P

Presenti: N.14 *Assenti: N.06*

- ✓ Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara legale la seduta e stante la scelta, all'unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg: Volpe, Chiarelli e Caci.
- ✓ Partecipano alla seduta il Sindaco: Parello Salvatore, gli Assessori: Gaziano Rosalia, Rotolo Salvatore, Attardo Giuseppe, Clemenza Claudio Fabio.

Il Presidente dà per letta la proposta n. 09 del 24/06/2015 a firma del Responsabile del 2° Settore ad oggetto : Riconoscimento debiti fuori bilancio art.194 lett.a)"sentenze esecutive" del D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in favore della Ditta Sig.ra Falzone Rosa, giusta sentenza del Giudice di Pace n° 22/2014 e atto di precetto n. 7339 del 09/06/2015. Si da atto che la suddetta proposta è corredata dai seguenti atti : Verbale del Collegio dei Revisori, Relazione del Responsabile del 2° Settore, sentenza , atto di precetto.

Il Presidente considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire, invita il Consiglio a deliberare in merito al punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 09 del 24/06/2015 ad oggetto : Riconoscimento debiti fuori bilancio art.194 lett.a)"sentenze esecutive" del D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in favore della Ditta Sig.ra Falzone Rosa, giusta sentenza del Giudice di Pace n° 22/2014 e atto di precetto n. 7339 del 09/06/2015.

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.EE.LL.;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con 14 voti favorevoli, espressi per alzata e seduta dai 14 Consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati

DELIBERA

Di approvare e fare propria integralmente la proposta di deliberazione n.09 del 24/6/2015, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

ARAGONA
2° SETTORE
RAGIONERIA E FINANZA

REGISTRATA IL 22/7/2015 AL N. 22
DEL REGISTRO DELLE PROPOSTE

Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Proposta di Deliberazione di Consiglio

N. 09 Del 24/06/2015

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in favore della Sig.ra Falzone Rosa, giusta sentenza del Giudice di Pace n°22/2014 e atto di precetto n° 7339 del 09/06/2015.

Il Responsabile del Settore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con sentenza n° 22/2014 depositata il 13/12/2014 a definizione del procedimento n° 23/2014 R.G, instaurato da Falzone Rosa, nata in Aragona il 25/07/1946, contro il comune di Aragona, il giudice di Pace in accoglimento delle domande proposte da Falzone Rosa ha annullato le bollette relative al canone acqua e disinquinamento: n° 1498 del 15/07/2013, n° 349 del 13/10/2014, n° 1453 del 27/10/2005, n° 299 del 07/07/2011, n° 153/2010, n° 1498 del 17/09/2009, n° 1078 del 30/09/2008, n° 1455 del 03/10/2007, n° 1461 del 16/09/2006, n° 1452 del 27/10/2005 e n° 350 del 13/10/2004 e ha condannato questo Comune al pagamento, in favore di Falzone Rosa, della complessiva somma di € 3.074,13 oltre interessi con decorrenza dalla data di deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive € 312,00 oltre il contributo forfettario nella misura del 15%, Iva e C.P.A.

Visto l'atto di precetto n° 7339 del 09/06/2015 prodotto dall'avvocato Giuseppe Farruggia con il quale intima di pagare in favore della Sig.ra Falzone Rosa, entro il termine di giorni 10 dalla notifica, con avvertimento che, in difetto si procederà all'esecuzione forzata, la somma complessiva di € 3.074,13 per sorte capitale, € 8,25 per interessi maturati dal 13/12/2014 ad oggi ed € 667,55 per competenze e spese legali.

CONSIDERATO, pertanto e comunque, che il Consiglio Comunale, vagliate le superiori relazioni, può procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, rientrandosi nella fattispecie disciplinata dall'art. 194, 1° comma, lett. a) del D.Lgv. 267/2000;

RICHIAMATI la superiore narrativa e gli atti evocati;

DATO ATTO che il provvedimento in esame viene proposto da questo Settore in quanto competente per materia;

VISTI

il D. Lgv. 267/2000

l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana

la L.R. 48/91;

la L.R. 5/2011;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento Comunale di Contabilità

la deliberazione n. 222/2012/PRSP della Corte dei Conti

la deliberazione n. 65/2012 del Consiglio Comunale

PROPONE

1. DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, 1° comma, lett. a) del D.Lgv. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n° 22/2014 depositata il 13/12/2014 a definizione del procedimento n° 23/2014 R.G, emessa dal Giudice di Pace e dagli atti connessi, anteriori e successivi a favore della Sig.ra Falzone Rosa (CF:FLZRSO46L65A351k) nell'importo complessivo e finale di €.3.749,93 (l'importo di € 3074,13 per sorte capitale, per interessi maturati € 8,25 ed € 667,55 spese legali) comprensivo di ogni qualunque altro onere di qualsivoglia natura e sul quale saranno operate le ritenute di legge, se e per quanto prescritte.
2. DI DARE ATTO che con il presente provvedimento si definisce e tacita la posizione creditoria della parte sopra citata scaturente dalla sentenza n° 22/2014 depositata il 13/12/2014 a definizione del procedimento n° 23/2014 R.G, emessa dal Giudice di Pace .
3. DI ATTENDERSI che, ad intervenuta esecutività della presente, il Settore comunale competente adotti tempestivamente tutti i consequenziali provvedimenti amministrativi finalizzati al pagamento di quanto dovuto e, comunque, necessari per assicurare la compiuta definizione della procedura, in armonia con le raccomandazioni della Corte dei Conti rimesse nella citata deliberazione 222/2012/PRSP e disaminata dal Consiglio Comunale in seno alla deliberazione n. 65 del 18.10.2012;

4. DI FARE fronte alla spesa in argomento con imputazione del suddetto importo, pari ad €. 3.749,93 all'intervento 1.01.01.08, del bilancio 2015;
5. DI DARE ATTO che dovrà trasmettersi il relativo incartamento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Vengono allegati alla proposta:

Allegato 1: Relazione Collegio dei Revisori dei Conti

Il Responsabile del 2° settore

Dott. Crocetta Maida

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Responsabile del 2° Settore
(RAGIONERIA E FINANZA)

Aragona lì,

VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE

Si appone, (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore proposta, la cui spesa trova copertura finanziaria all'intervento _____ del bilancio comunale per l'esercizio finanziario_____.
Impegno di spesa n. 859 del 25-06-2015

Responsabile del 2° Settore
(RAGIONERIA E FINANZA)

Allegato 1

COMUNE DI ARAGONA

(Provincia di Agrigento)

Relazione del Responsabile II Settore Ragioneria e Finanza

(Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett a) del D.lgs. 267/2000)

Lo scrivente Responsabile del II Settore – Ragioneria e Finanza ha provveduto a redigere la presente proposta da sottoporre al Consiglio Comunale relativa al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in favore della Signora Falzone Rosa in esecuzione della sentenza n.22/2014 depositata in data 13/12/2014 a definizione del procedimento n.23/2014 R.G., che in accoglimento delle domande proposte da Falzone Rosa, ha annullato le bollette relative al canone acqua e disinquinamento n.1498 del 15/07/2013, n.349 del 13/10/2014, n.1453 del 27/10/2005, n.299 del 07/07/2011, n.153/2010, n.1498 del 17/09/2009, n.1078 del 30/09/2008, n.1455 del 03/10/2007, n.1461 del 16/09/2006, n.1452 del 27/10/2005 e n.350 del 13/10/2004, emesse da questo Comune., condannando questo Comune al pagamento in favore della Signora Falzone Rosa della somma di € 3.074,13, oltre interessi ed alle spese di giudizio per complessive € 312,00 oltre il contributo forfettario nella misura del 15%, Iva e C.P.A..
Successivamente con atto di precetto n.7339 notificato in data 09/06/2015, l'avv. Giuseppe Farruggia ha intimato il pagamento in favore della signora Falzone Rosa della complessiva somma di € 3.074,13 per sorte capitale, € 8,25 per interessi ed € 667,55 per competenze e spese legali.

Aragona, li 21/07/2015

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Ragioneria e Finanza

(Rag. Lorenzo Terrana)

Allegato n. 1 alla proposta di deliberazione consiliare n° 09 del 24/06/2015

Allegato 1 lett. E

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI ARAGONA

Prot. n. 4727 del 30 giu. 2015

COMUNE DI ARAGONA
Ufficio Finanziario
Prot n.ro 2028 S2
Data 30.06.15

Al Sig. Sindaco
Al Responsabile 2° Settore
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Segretario Comunale

Oggetto: trasmissione verbale n. 21/2015

Con la presente, si trasmette in allegato il verbale n.21 del 27/06/2015 avente ad oggetto parere su:

- proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.9 del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig.ra Falzone Rosa, giusta sentenza del Giudice di Pace n°22/2014 e atto di precetto n°7339 del 09/06/2015";
- proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig. Salamone Carmelo, giusta sentenza del Giudice di Pace n°23/2014 e atto di precetto n°7338 del 09/06/2015";
- proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.11del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig. Falzone Leonardo, giusta sentenza del Giudice di Pace n°15/2014 del 23/06/2014 e atto di precetto n°4706/2015";
- proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.9 del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig. Faruggia Giuseppe, giusta sentenza del Giudice di Pace n°21/2014 del 12/12/2014.

Distinti saluti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori

COMUNE DI ARAGONA

Provincia di Agrigento

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

N° 21/2015

L'anno 2015 il giorno 27 del mese di giugno alle ore 11.30 in Aragona presso lo studio del Presidente si è riunito il Collegio dei Revisori; sono presenti la Dott.ssa Giuseppina Caramazza Presidente, il Dott. Alfonso Zaia ed il Dott. Francesco Comparato componenti.

Il Collegio dei revisori,

- vista la proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.9 del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig.ra Falzone Rosa, giusta sentenza del Giudice di Pace n°22/2014 e atto di precetto n°7339 del 09/06/2015";
- vista la proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig. Salamone Carmelo, giusta sentenza del Giudice di Pace n°23/2014 e atto di precetto n°7338 del 09/06/2015";
- vista la proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.11del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig. Falzone Leonardo, giusta sentenza del Giudice di Pace n°15/2014 del 23/06/2014 e atto di precetto n°4706/2015";
- vista la proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.9 del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig. Faruggia Giuseppe, giusta sentenza del Giudice di Pace n°21/2014 del 12/12/2014";
- visto il parere di regolarità tecnico - amministrativa e contabile;
- visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

- visto il TUEL,
- considerato che il debito di cui trattasi corrisponde alla categoria di cui all'art. 194 lett. a);

ESPRIME

parere favorevole in ordine:

- alla proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.9 del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig.ra Falzone Rosa, giusta sentenza del Giudice di Pace n°22/2014 e atto di precetto n°7339 del 09/06/2015";
- alla proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig. Salamone Carmelo, giusta sentenza del Giudice di Pace n°23/2014 e atto di precetto n°7338 del 09/06/2015";
- alla proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.11del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig. Falzone Leonardo, giusta sentenza del Giudice di Pace n°15/2014 del 23/06/2014 e atto di precetto n°4706/2015";
- alla proposta di Deliberazione di Consiglio comunale n.12 del 24/06/2015 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Sig. Faruggia Giuseppe, giusta sentenza del Giudice di Pace n°21/2014 del 12/12/2014";

In riferimento alle proposte di deliberazione n.9, n.10 e n.12, si invita l'ente ad individuare i o il responsabile della procedura adottata in contrasto con il regolamento comunale, ciò in quanto appare di tutta evidenza che tali debiti derivano dalla mancata applicazione da parte dell'Ente della tariffa per il canone idrico, calcolata in base all'effettivo consumo, criticità che configura una ipotesi di danno erariale e che in questa sede viene ribadita da questo Collegio cosi come fatto in passato con verbale n.4/2014 del 22/02/2014 Prot. n. 2269 del 24/02/2014 avente ad oggetto Parere proposta di deliberazione di Consiglio n. 02 del 28/01/2014 - Proposta Modifica al Regolamento per la concessione dell'acqua potabile che testualmente recitavaomssis "*Inoltre si rileva che la tariffa fatta pagare agli utenti del servizio non è stata a tutt'oggi commisurata al consumo effettivo così come previsto dal regolamento in questione (si vedano, tra gli altri, gli artt. 3, 37 e 38); se tale circostanza poteva giustificarsi nel periodo immediatamente susseguente all'approvazione del regolamento (anno 2003) con i tempi lunghi di installazione dei contatori, ciò non è accettabile per*

gli anni più recenti e fino a tutt'oggi, anche perché non si ravvisano le ragioni di tale ritardo, visto che il costo dell'installazione dei nuovi contatori non rimane a carico del Comune ma degli utenti stessi e che, in ogni caso, trattasi di una spesa piuttosto esigua. Ciò comporta il perpetrarsi del mancato rispetto del regolamento. Pertanto si ammonisce il comportamento tenuto, esortando a risolvere il rilievo posto attraverso l'attivazione delle procedure necessarie al fine di dotare le utenze di misuratori di consumo come previsto dal vigente regolamento.

Non è infine da sottovalutare l'ipotesi di danno erariale che si potrebbe configurare nel caso di instaurazione di contenziosi per mancata applicazione della tariffa a consumo effettivo. "

I lavori vengono conclusi alle ore 13.15.

Aragona, lì 27/06/2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FARRUGGIA
Tel./Fax 0922.37891 - Cell. 335.8273906
Via Darwin, 15 - 92021 ARAGONA (AG)
pec.avv.farruggia@avvocatiagrigento.it
Partita IVA 0251436 084 7
Cod. Fisc. FRR GPP 76C25 A089F

24 DIC 2014

N. Prot. 15204

N. _____ Sentenza

N. _____ Cron.

N. _____ R.G.G.P

Sentenza emessa in

data _____

Depositata in

Data _____

Il Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Agrigento ex ufficio del Giudice di Pace di Aragona Dott. Gaetano Cacciatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 23/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014

Tra

Falzone Rosa (C.F. FLZRSO46L65A351K) nata il 25.07.194 ad Aragona ed ivi residente in via Roma n. 23 elettivamente domiciliata in Aragona,via Darwin n. 15 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Farruggia (C.F. FRRGPP76C25A089F) dal quale è rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di citazione.

Attore

Contro

Comune di Aragona (P. I.V.A. 80000360844) in persona del Sindaco pro-tempore domiciliato per la carica presso la casa comunale sita in Aragona,via Roma n. 142,elettivamente domiciliato in Agrigento,via 4 giornate di Napoli n. 7,presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rucireta (C.F. RCRGPP62T09L049B) dal

quale è rappresentato e difeso per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

Oggetto:condannatorio

Conclusioni dell'attore:

come da verbale d'udienza del 27.10.2014 in cui si riporta a tutto quanto dedotto in atto di citazione ossia,piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito,disattesa ogni contraria istanza,difesa ed eccezione,accertare ritenere e dichiarare che il canone idrico per gli anni 2004 -2011 nonché 2013 determinato dal comune di Aragona così come alle fatture versate in atti è illegittimo,accertare,ritenere e dichiarare che gli importi ivi indicati sono non dovuti dall'attrice,conseguentemente annullare la bolletta n. 1.498 relativa a "canone acqua e disinquinamento anno 2013"non pagata dall'attrice,annullare le seguenti bollette pagate dall'attrice per le due utenze di cui è ed è stata intestataria:relativamente all'utenza n. 5654,bolletta n. 350 con scadenza il 31.12.2004 per canone acqua e disinquinamento anno 2004 dell'importo di € 146,65,n. 1.452 con scadenza il 31.12.2005 per canone acqua e disinquinamento anno 2005 dell'importo di € 153,80, bolletta n. 1.461 con scadenza il 31.12.2006 per canone acqua e disinquinamento anno 2006 dell'importo di € 177,55, bolletta n. 1.455 con scadenza il 31.12.2007 per canone acqua e disinquinamento anno 2007 dell'importo di € 203,95, bolletta n. 1.078 con scadenza 31.12.2008 per canone acqua e disinquinamento anno 2008 dell'importo di € 214,79,bolletta 1.498 con scadenza 31.12.2009 per canone acqua e disinquinamento anno 2009 dell'importo

di € 214,79,bolletta n. 153 con scadenza il 31.12.2010 per canone acqua e disinquinamento dell'importo di € 223,60,bolletta n. 299 con scadenza 31.12.2011 per canone acqua e disinquinamento anno 2011 dell'importo di € 243,95,relativamente all'utenza n. 3776 (per n. 5 prese)bolletta n. 349 con scadenza il 31.12.2004 per canone acqua e disinquinamento anno 2004 dell'importo di € 729,65,bolletta n. 1.453 con scadenza il 31.12.2005 per canone acqua e disinquinamento anno 2005 dell'importo di € 765,40,per l'effetto ritenere e dichiarare che i versamenti al comune di Aragona effettuati dalla sig.ra Falzone Rosa per il pagamento delle fatture di cui al precedente punto costituiscono un indebito e per l'effetto condannare il comune di Aragona a restituire all'attrice le medesime somme,per un totale di € 3.074,13 con rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal momento del singolo pagamento fini all'effettiva restituzione,con vittoria delle spese,competenze ed onorari del presente giudizio.

Conclusioni del comune:

come da verbale d'udienza del 27.10.2014 in cui si riporta a tutto quanto dedotto nei propri atti difensivi ossia,piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace,reietta ogni contraria istanza,eccezione e difesa,dichiarare inammissibili,ovvero rigettare,con ogni statuizione le domande tutte proposte dall'attore,siccome infondate sia in fatto che in diritto,con vittoria di spese e compensi di lite.

Motivi della decisione

Dall'esame e dalla valutazione della produzione documentale in atti si evince che l'attore citava in giudizio il comune convenuto al fine di dichiarare l'illegittimità

delle fattura aventi per oggetto il canone idrico ed il canone disinquinamento relativi agli anni 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 e 2013 relative alle utenze a lei intestate,con restituzione delle somme già versate per un importo di € 3.074,13 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal momento del singolo pagamento fino all'effettiva restituzione. Nell'atto introduttivo del giudizio l'attrice rappresentava: di essere titolare di un contratto di fornitura idrica con il comune di Aragona relativo alla propria abitazione e di essere stata titolare fino al 2005 di altra utenza n. 3776 per n. 5 prese in altro stabile sito in Aragona,via S. La Rosa,che la determinazione del canone idrico era stato effettuato "a forfait" dal comune convenuto,che detto criterio era illegittimo,che con nota inviata con raccomandata a./r. al comune convenuto contestava la fattura bolletta relativa all'anno 2012,che si dichiarava disponibile a procedere al pagamento del servizio di fornitura idrica,previa dimostrazione da parte del comune convenuto del consumo effettivo,che il comune con prot. n. 3558 del 25.03.2013 non conveniva con le richieste formulate,che adiva il Giudice di Pace di Aragona il quale con sentenza n. 36 del 2013 annullava la fattura n. 3.307 emessa dal comune di Aragona in data 25.07.2012 perché illegittima,che il comune emetteva fattura bolletta n. 1.498 relativa al canone acqua e disinquinamento 2013 che con nota acquisita al protocollo del comune provvedeva a contestare,che aveva in passato pagato,sempre in applicazione del medesimo criterio forfettario altre bollette relative all'utenza n. 5654 per gli anni 2004,05,06,07,08,09,10,11, e altre bollette relative all'utenza n. 3776 per gli anni 2004 e 2005,che tutte le bollette indicate compresa quella relativa all'anno 2013

erano da ritenersi illegittimia,che entrambi i contratti intercorrenti con il comune convenuto erano disciplinati dall'art. 1559 e seguenti del c.c.,che detti contratti avevano natura sinallagmatica,che il canone dovuto rappresentava il corrispettivo del servizio commerciale reso dal comune in regime di diritto privato,che i canoni e le tariffe venivano determinate al fine di coprire i relativi costi di gestione del servizio come previsto dalla l. n. 36 del 1994 confluita nel d.lgs. del 03.04.2006 n. 152 all'art. 154 la quale confermava che la tariffa costitutiva corrispettivo del servizio idrico integrato e che è determinata tenendo anche conto dell'entità dei costi di gestione delle opere,dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito,che la norma chiariva a sua volta come tutte le componenti della tariffa rappresentavano il corrispettivo del servizio idrico integrato,che detta impostazione era analoga a quella adottata dal legislatore in altri settori aventi per oggetto la determinazione della remunerazione delle prestazioni di servizi pubblici,qualificati come diritti non tributari con norma di carattere interpretativa,dall'art. 39 bis del d.l. 1.10.2007 n. 159 aggiunto dalla legge di conversione del 29.11.222,che la natura di corrispettivi dovuti in base a contratti era stata confermata dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità,che la Suprema Corte era intervenuta più volte chiarendo che la fornitura di acqua potabile per impiego domestico aveva natura negoziale,che di conseguenza il credito dell'ente configurava pertanto un'entrata patrimoniale da liquidare e riscuotere con gli strumenti del ruolo e cartella esattoriale,che non aveva natura di imposta o tassa ,che il rapporto di utenza idrica era disciplinato da un contratto avente natura privatistica,che la tariffa aveva natura di

corrispettivo,che le prestazioni di acqua non potevano essere determinate con metodi induttivi,ad abbonamento,o con sistema a "consumo presunto"o comunque del tutto svincolati dall'effettivo consumo dell'utente,poiché si snaturava il vincolo sinallagmatico relativo ai contratti a prestazioni corrispettive,che il prezzo della fornitura doveva essere commisurato all'effettivo consumo,che con le modifiche introdotte nella disciplina del Servizio Idrico Integrato,l'ente gestore aveva il compito di rilevare i volumi di consumo dell'acqua potabile e di determinarne il canone ed aveva altresì la potestà di procedere alla relativa riscossione,che l'erogazione dell'acqua era da considerasi attività commerciale ai fini dell'applicazione dell'I.V.A. con necessità di procedere alla fatturazione dei consumi reali e che era coerente con la natura del contratto di somministrazione ex art. 1562 c.c. secondo cui nella somministrazione periodica il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni ed in proporzione di ciascuna di esse,che detto principio è stato applicato in sentenze emesse dal Giudice di Pace di Castellammare del Golfo e dal Giudice di Pace di Canicattì,che le somme richieste dal comune di Aragona relative alle bollette non pagate e quelle relative alle bollette già pagate non erano dovute,che il comune previa lettura del contatore da installare doveva dimostrare che la somma richiesta era relativa a consumi idrici effettivi come previsto dal Regolamento idrico in vigore,che le modalità di determinazione del canone da parte del comune convenuto violava il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione,che le somme richieste facevano riferimento al canone idrico e canone disinquinamento senza specificare quanto dovuto per il primo e quanto per

il secondo,che l'importo del canone di disinquinamento non era dovuto in quanto non era presente nel comune alcun efficiente sistema di depurazione,che c'era stato un pronunciamento della Corte Costituzionale con sentenza n. 335 del 2008 in materia di canone di depurazione. All'udienza del 28.04.2014 compariva l'Avv. Barba in sostituzione dell'Avv. Farruggia per l'attore,già costituito in cancelleria con deposito di fascicolo contenente atto di citazione e documentazione come da indice,l'Avv. Rucireta per il comune convenuto costituito in cancelleria con deposito di fascicolo contenente comparsa di costituzione con la quale chiedeva il rigetto delle domande avverse. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.10.2014 sulle conclusioni delle parti come indicate in epigrafe. Si rileva che è provato come tra le parti intercorrono due contratti di somministrazione avente natura privatistica di prestazione continuativa avente per oggetto acqua per fini domestici regolato dall'art. 1559 c.c..(Cass. Civ. Sez. U. sent. n. 752 del 25.10.1999,Cons. di Stato Sez. U. sent. n. 724 del 18.06.1996). In generale il corrispettivo oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1562 c.c. è pagato secondo le scadenze d'uso. Dalla produzione documentale versata in atti si evince che il consumo relativo alle due utenze intestate all'attrice è stato determinato in modo forfettario sganciato dai criteri della quantità effettivamente consumata. Si rileva che sussiste l'obbligo per l'utente di pagare il prezzo corrispondente ad un consumo minimo,oppure a forfait"ancorché non effettuato,allorché il comune fornisce prova scritta di una esplicita assunzione di tale obbligo da parte dell'utente. In mancanza di detta prova l'utente sarà tenuto soltanto al pagamento del corrispettivo commisurato al

consumo effettivo. Nel giudizio de quo nessuna prova è stata prodotta in ordine all'accettazione in forma scritta da parte dell'utente di pagare la fornitura secondo il principio del minimo garantito od a forfait. Inoltre è provato che il comune convenuto è munito di apposito Regolamento idrico che relativamente alle modalità di determinazione del consumo idrico fa riferimento `solo ed esclusivamente al consumo effettivo determinato previa lettura dei contatori. Il Regolamento idrico in questione non prevede altri criteri per la determinazione e quantificazione del canone idrico per le unità abitative prive di contatore. Pertanto le bollette fattura pagate e quelle per le quali è già stato effettuato il pagamento sono illegittime in quanto il criterio utilizzato dal comune di Aragona per determinare l'importo non è previsto né dal regolamento idrico né tanto meno è provato,come già evidenziato, che sia stata assunta obbligazione per iscritto dall'utente al momento della sottoscrizione del relativo contratto. Inoltre dall'esame di tutte le bollette oggetto del presente giudizio si evince che l'importo richiesto dal comune ha per oggetto il canone di acqua ed il canone di disinquinamento. In ordine al canone di disinquinamento si rileva come la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, è come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, ed è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione.(Cass. Civ. Sez. III sent. n. 14042 del 04.06.2013).Dalla produzione versata in atti il comune convenuto non ha provato,in relazione agli anni cui fanno riferimento le

bollette che vanno dal 2004 al 2013 che in loco era presente e perfettamente funzionante impianto di depurazione delle acque. Per tali motivi,le domande attoree sono ritenute meritevoli di accoglimento con conseguente annullamento delle bollette oggetto del presente giudizio ed emesse dal comune convenuto e relative agli anni che vanno dal 2004 al 2013 con conseguente condanna alla restituzione delle somme versate per le bollette già pagate per complessive € 3.074,13 oltre interessi con decorrenza dalla data di deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza ed in applicazione del decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.03.2014,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.04.2014 vengono liquidate in complessive € 312,00,somma comprensiva di € 112,00 per spese esenti,oltre contributo forfettario nella misura del 15%,I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Agrigento

definitivamente pronunciando,sentite le parti costituite,letti gli atti di causa disattesa ogni contraria istanza,eccezione e difesa in accoglimento delle domande proposte da Falzone Rosa annulla le seguenti bollette tutte del comune di Aragona : n. 1.498 emessa in data 15.07.2013,n. 349 emessa in data 13.10.2004,n. 1.453 emessa in data 27.10.2005,n 299 emessa in data 07.07.2011,n.153 con scadenza 31.12.2010,n. 1.498 emessa in data 17.09.2009,n.1.078 emessa in data 30.09.2008,n.1.455 emessa in data 03.10.2007,n.1.461 emessa in data 16.11.2006, n.1.452 emessa in data 27.10.2005,n. 350 emessa in data 13.10.2004

Condanna

il comune di Aragona al pagamento in favore di Falzone Rosa di complessive € 3.074,13 oltre interessi con decorrenza dalla data di deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Condanna

Il comune di Aragona al pagamento delle spese di giudizio che in applicazione del decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.03.2014,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.04.2014 vengono liquidate in complessive € 312,00,somma comprensiva di € 112,00 per spese esenti,oltre contributo forfettario nella misura del 15%,I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Agrigento lì 27.10.2014.

Il Giudice di Pace

Dott. Gaetano Cacciatore

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI AGRIGENTO

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

E' spedizione esecutiva che si rilascia a richiesta dell'avv. Parruggio Crisafulli

Nell'interesse di Falzone Rosa

Dichiarato esecutivo il /

Agrigento, lì 22 DIC 2014

in corso di registrazione

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Gentile Maria Assunta

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
È copia conforme al suo originale
Agrigento, lì 22 DIC 2014
Il Direttore Amministrativo
D.ssa Gentile Maria Assunta

Studio Legale
GIUSEPPE FARRUGGIA - Avvocato

COPIA

→ 3° pdt
→ 1° pdt
duplex

ATTO DI PRECETTO

Della sig.ra Falzone Rosa, nata il 25.07.1946 ad Aragona ed ivi residente in via Roma 23 (C.F. n. FLZRSO46L65A351K), elettivamente domiciliato, in Aragona (Ag), Via Darwin, 15, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Farruggia (c.f.: FRRGPP76C25A089F: tel. e fax.: 0922 37891; pec: avv.farruggia@avvocatiagrigento.it), che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del procedimento n. 23/2014 R.G. definito dal Giudice di Pace di Agrigento;

premesso che

- Con sentenza n. 22/2014, depositata il 13.12.2014, a definizione del procedimento n. 23/2014 R.G., istaurato da Falzone Rosa contro il comune di Aragona, provincia di Agrigento (c.f.: 80000360844), in persona del Sindaco p.t., il Giudice di Pace di Agrigento così disponeva: "*P.Q.M. il Giudice di Pace di Agrigento, definitivamente pronunciando, sentite le parti costituite, letti gli atti di causa disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa in accoglimento delle domande proposte da* Falzone Rosa *annulla le seguenti bollette tutte del comune di Aragona: n. 1.498 emessa in data 15.07.2013, n. 349 emessa in data 13.10.2014, n. 1.453 emessa in data 27.10.2005, n. 299 emessa in data 07.07.2011, n. 153 con scadenza 31.12.2010, n. 1.498 emessa in data 17.09.2009, n. 1.078 emessa in data 30.09.2008, n. 1.455 emessa in data 03.10.2007, n. 1.461 emessa in data 16.11.2006, n. 1.452 emessa in data 27.10.2005, n. 350 emessa in data 13.10.2004. Condanna il comune di Aragona al pagamento in favore di Falzone Rosa di complessive € 3.074,13 oltre interessi con decorrenza dalla data di deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo. Condanna il comune di Aragona al pagamento delle spese di giudizio che in applicazione del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.04.2014 vengono liquidate in complessive € 312,00 somma comprensiva di € 112,00 per spese esenti, oltre il contributo forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Così deciso in Agrigento lì 27.10.2014.*"
- In forza del succitato titolo, la sig.ra Falzone Rosa risulta creditore nei confronti del comune di Aragona, provincia di Agrigento della somma di euro *3.074,13* per sorte capitale, oltre interessi e oltre le spese e competenze legali così come liquidate nella citata sentenza;
- Nonostante che la citata sentenza sia stata notificata con formula esecutiva al debitore in data 23.12.2014, nulla di quanto dovuto all'istante è stato pagato, permanendo totalmente insoluto il debito descritto;

Considerato che è intenzione dell' istante agire esecutivamente per la soddisfazione del proprio diritto di credito;

Tutto ciò premesso, la sig.ra Falzone Rosa, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

INTIMA E FA PRECETTO

COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento
12 GIU 2015
N. Prot. 6721

92021 - ARAGONA (Ag) Via Darwin, 15- tel. e fax: 0922 37891 – cell.: 335.8273906 - Pec: avv.farruggia@avvocatiagrigento.it
c.f.: FRR GPP76C25 A089F - P. Iva: 02514360847

Al comune di Aragona, provincia di Agrigento (c.f.: 80000360844), in persona del Sindaco p.t., di pagare in favore dell'istante, entro il termine di 10 giorni dalla notifica del presente atto, con avvertimento che, in difetto si procederà all'esecuzione forzata, la somma complessiva di Euro € 3.749,93 che di seguito si specifica:

- sorte capitale: € 3.074,13;
- interessi maturati dal 13.12.2014 ad oggi: € 8,25
- competenze e spese legali: € € 667,55 (come da specifica che segue)

	IMPONIBILE	NON IMPONIBILE
compensi di giudizio liquidati in sentenza	€ 200,00	€ 112,00
diritti copia (x2)		€ 29,48
notifica sentenza		€ 15,38
precetto	€ 150,00	
sub totale	€ 350,00	
spese generali (15%)	€ 52,50	
sub totale	€ 402,50	
cpa (4%)	€ 16,10	
sub totale	€ 418,60	
iva (22%)	€ 92,09	
sub totale	€ 510,69	€ 156,86
totale (imponibile + imponibile)	€ 667,55	

Salvo errori/o omissioni, oltre alle spese di notifica del presente atto, gli ulteriori interessi maturandi ed ogni successiva occorrenda spesa.

Aragona, Ag, 09.06.2015

avv. Giuseppe Farruggia

7339

Cod. Al.
SPECIFICA
Diritti
Trasf.
10%
Spese postali
Deposito
Totale

9 GIU. 2015

Ufficio unico esecuzioni e notifiche – Tribunale di Agrigento

RELATA DI NOTIFICA

Il 11/06/2015 in Aragona

A richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio unico presso il Tribunale di Agrigento ho notificato il superiore atto:

comune di Aragona, provincia di Agrigento, in persona del Sindaco p.t., via Roma, 142, Aragona, Ag. Consegnato copia e lettera di [illegible]
Consegnato ricevuta

Aragona li 11/06/2015

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
FUNZIONARIO UNEP
Dott.ssa Rosaria [illegible]

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Biagio Bellanca

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Gioacchino Volpe

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Iacono

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ❑ ***E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.***
- ❑ ***Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.***
- ❑ ***Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.***

Lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Aragona, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI